



CULTURA
VENEZIA



AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ,
TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO
SETTORE CULTURA
SERVIZIO CENTRO CULTURALE CANDIANI,
CIRCUITO CINEMA

FORNITURA DI 300.000 BIGLIETTI PER IL CIRCUITO CINEMA VENEZIA A GIUGNO 2026 CAPITOLATO TECNICO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023

Nel capitolato sono contenute le condizioni di dettaglio per la formulazione dell'offerta, le modalità di partecipazione alla procedura di scelta del fornitore da parte del Comune di Venezia, i documenti da presentare a corredo dell'offerta, la procedura di aggiudicazione nonché altre informazioni utili a definire l'affidamento in questione.

Le condizioni del contratto di fornitura concluso con l'aggiudicatario sono di seguito descritte nel presente documento. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (M.e.P.A.).



CULTURA
VENEZIA



AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ,
TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO
SETTORE CULTURA
SERVIZIO CENTRO CULTURALE CANDIANI,
CIRCUITO CINEMA

PREMESSA E DESCRIZIONE DI CONTESTO

Il Comune di Venezia intende affidare la fornitura di 300.000 biglietti per il Circuito Cinema Venezia a giugno 2026, mediante RdO sul MePA con operatori economici iscritti al portale CONSIP/MePA nella categoria/bando "Beni", settore merceologico "Enterprise & Specialized System - Mepa Beni", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

In seno all'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico, il Circuito Cinema Comunale organizza le attività di promozione e fruizione dell'arte cinematografica in ottemperanza ai criteri ed alle finalità disciplinati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 766 del 21.06.1982.

Il servizio Circuito Cinema e Centro Culturale Candiani gestisce i seguenti cinema: multisala Rossini, Giorgione Movie d'Essai e multisala Astra.

Al fine di proseguire le attività istituzionali del servizio Circuito Cinema è necessario individuare un operatore economico che possa fornire 300.000 biglietti per il Circuito Cinema Venezia a giugno 2026.

Si rende pertanto necessario provvedere ad affidare ai sensi dell' art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 la fornitura di 300.000 biglietti per il Circuito Cinema Venezia a giugno 2026.

Articolo 1

Stazione appaltante

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

Sito web: www.comune.venezia.it

Area Sviluppo Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico

Settore Cultura



Articolo 2

Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di 300.000 biglietti per il Circuito Cinema Venezia a giugno 2026.
2. La fornitura, per le sue specificità e le sue caratteristiche, non è stata accorpata artificialmente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023.
3. La fornitura non riveste un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 co. 2 del D.Lgs. 36/2023.
4. I costi della fornitura sono specificati nella scheda di offerta di dettaglio che deve essere compilata in ogni sua parte.
5. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto (art. 120 D.Lgs. 36/2023).

Articolo 3

Importo

1. L'importo a ribasso per la fornitura in oggetto è di € 4.000,00.= (o.f.e.).
2. L'importo ha la sola funzione di indicare il valore massimo della fornitura presunta, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
3. Per l'espletamento del presente appalto non sono attualmente rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza "interferenziali", che sono stati quantificati e sono pari a 0.



Articolo 4

Durata della fornitura

1. La durata della fornitura e validità dell'affidamento sono fissati dal 01/06/2026 al 30/06/2026.
2. L'aggiudicatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.

Articolo 5

Caratteristiche della fornitura e delle correlate prestazioni

1. Le caratteristiche dell'affidamento sono le seguenti:
 - fornitura di 300.000 biglietti per il Circuito Cinema Venezia a giugno 2026;
 - I costi della manodopera sono stimati dalla Stazione Appaltante in misura non superiore al 40% dell'importo complessivo dell'appalto. L'operatore economico è tenuto a indicare i propri costi della manodopera, che saranno oggetto di verifica di congruità ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Modalità di presentazione dell'offerta

1. L'operatore economico individuato per la RdO in CONSIP/MePA nella categoria/bando "Beni", settore merceologico "Enterprise & Specialized System - Mepa Beni" è invitato a presentare la propria migliore offerta economica per l'affidamento della fornitura di 300.000 biglietti per il Circuito Cinema Venezia a giugno 2026 entro i termini indicati nella RdO nel portale AcquistinretePA compilando in ogni parte la scheda di Offerta di dettaglio dove dovranno essere indicati:
 - a. l'offerta economica formulata in misura complessiva (prezzo a corpo) al netto di IVA, congrua rispetto alle caratteristiche della fornitura oggetto della procedura e più bassa rispetto all'importo base di **€ 4.000,00.=** oneri fiscali esclusi ;
 - b. il corrispondente ribasso percentuale;
 - c. l'aliquota IVA che l'operatore è tenuto ad applicare;
 - d. i costi della manodopera non superiori al 40% dell'importo totale dell'appalto;
 - e. i propri costi della sicurezza "aziendali" concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto di offerta. Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, in fase di valutazione delle offerte, tali costi della sicurezza "aziendali" sono oggetto di vaglio da parte della stazione appaltante.
2. Il corrispettivo dovuto, indicato nella scheda di offerta economica allegata al presente capitolato, sarà determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
3. Saranno prese in esame e, quindi, concorreranno all'aggiudicazione solamente le offerte economiche nelle quali verrà proposta offerta per tutta la fornitura richiesta che non può essere frazionata in lotti. Tutte le voci previste nella Scheda di offerta devono essere quotate, pena l'esclusione.
4. Non sono ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. In assenza o carenza della documentazione richiesta le offerte non potranno essere prese in considerazione.
5. Non sono ammessi a presentare la propria offerta soggetti che siano privi dei requisiti o che siano destinatari di provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
6. Unitamente alla scheda di offerta economica allegata, dovrà pervenire una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'operatore economico proponente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come da modulo allegato cui è unita copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore in caso di firma autografa, attestante:
 - a. i dati identificativi dell'operatore economico: nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; domicilio e informazioni di contatto; codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, indirizzo mail e indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b. la tipologia di impresa;
 - c. la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la durata e la data di termine, la forma giuridica e l'attività per la

- quale è iscritto; l'iscrizione all'Albo Nazionale del Ministero delle Attività Produttive delle Società Cooperative e/o l'iscrizione negli appositi Registri Regionali delle Società Cooperative;
- d. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - e. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura, previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - f. di essere o meno assoggettato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (l. 68/99);
 - g. le posizioni INPS, INAIL, l'Agenzia delle Entrate competente e C.C.N.L. applicato, il numero dei dipendenti occupati;
 - h. il possesso dei requisiti di legalità e dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 per la partecipazione alla selezione;
 - i. le esperienze pregresse idonee;
 - j. di essere in grado di produrre i certificati e le altre forme di prove documentali del caso con l'eccezione che il Comune di Venezia sia già in possesso della documentazione in questione;
 - k. che è stata presa esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - l. che sono accettate in via preliminare, ai sensi dell'art. 1341 comma 1 e 2 c.c. senza condizione o riserva alcuna, le clausole contrattuali individuate nel capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti;
 - m. di accettare le disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità" rinnovato il 17/09/2019 tra Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190 del 06/11/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - n. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023, di cui al D.P.R. 62/2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nello stesso;
 - o. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - p. l'assenza di conflitto di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con il dirigente, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia - Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico – Settore Cultura;
 - q. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; il testo completo dell'informativa è disponibile al link <https://www.comune.venezia.it/it/content/informative-dati-personali>;
 - r. che le informazioni riportate sono veritiere e corrette;
 - s. di attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028-sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 281 del 30/12/2025;
7. L'offerta vincola immediatamente l'offerente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ed è irrevocabile per il medesimo periodo.
 8. Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema MePA e le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini attraverso la funzione dedicata nel MePA. Con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.
 9. La presentazione dell'offerta costituisce piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato e nei documenti allegati e di quanto previsto al Capitolato d'Oneri per l'Ammissione degli Operatori Economici al bando Beni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, settore merceologico "bando "Beni", settore merceologico "Enterprise & Specialized System - Mepa Beni".
 10. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 7

Procedura, criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte

1. La fornitura di 300.000 biglietti per il Circuito Cinema Venezia a giugno 2026 sarà assegnato con affidamento diretto previa richiesta di preventivo tramite RdO in Consip/MePA ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023.
2. L'assegnazione e il conseguente affidamento della fornitura avranno luogo in osservanza del principio di convenienza economica - criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, nell'ambito del Mercato Elettronico (MePA), fatta salva la congruità integrale della documentazione prodotta.
3. Le stazioni appaltanti possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 36/2023.
4. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del R.D. 827/1924.
5. L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Inoltre, in relazione alle concrete disponibilità di bilancio, si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura o di avviare una nuova procedura qualora l'offerta del miglior offerente sia comunque incompatibile con le risorse assegnate.
6. L'Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento della fornitura in presenza di indisponibilità di risorse economiche senza che l'operatore economico abbia nulla a pretendere e/o avanzare rivendicazioni o riverse di alcun tipo nei confronti della medesima.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare la fornitura o di ricorrere parzialmente allo stesso, in relazione alle concrete disponibilità di Bilancio.

Articolo 8

Tempi e modalità di esecuzione della fornitura

1. La durata della fornitura è fissata dal 01/06/2026 e il 30/06/2026. A partire dalla data di decorrenza della fornitura, l'aggiudicatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.
2. Nell'espletamento della fornitura, l'operatore economico aggiudicatario deve garantire la continuità della fornitura e in caso di indisponibilità (per ferie, malattia o assenze in genere) provvedere a prendere misure idonee ed evitare qualsiasi discontinuità nell'efficacia della fornitura prestata.

Articolo 9

Verifiche

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 5 l'aggiudicazione avviene successivamente alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico presso la banca dati Anac. ai sensi della Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022; per l'accesso al dettaglio dei propri documenti, l'operatore economico rilascia apposita autorizzazione alla stazione appaltante.
2. L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.
3. L'Amministrazione, oltre alle verifiche previste dalla normativa vigente ai sensi del D.P.R. 445/2000 provvederà alla verifica di conformità con quanto dichiarato dalle certificazioni rese. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.

Articolo 10

Penali

1. Qualora durante l'esecuzione della fornitura, siano rilevati inadempimenti anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:
 - a. ritardo nella fornitura concordata nel termine prestabilito: penale tra 0,3 e 1 per mille - fino ad un massimo del 10 per cento complessivo - per ciascuna mancata resa della fornitura concordata e comunicata; detta penale sarà applicata dall'Amministrazione comunale in sede di liquidazione delle competenze, oltre al risarcimento di cui alla successiva lettera c) del presente articolo;

- b. fornitura diversa da quella indicata nel presente capitolato, in termini di difformità dalla resa abituale della fornitura concordata e senza adeguata motivazione tecnica, dovrà essere ripetuta senza costi per l'amministrazione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi comunque in esecuzione dalla contestazione;
 - c. in caso di ripetersi di ritardi o mancata esecuzione della fornitura, il committente ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente, applicando, inoltre, una penale tra 0,3 e 1 per mille - fino ad un massimo del 10 per cento complessivo - sull'importo totale.
2. Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopradetti saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.
 3. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Amministrazione renderà tempestivamente informata l'operatore economico affidatario via PEC, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Articolo 11

Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo della fornitura effettivamente prestato sarà liquidato dal Settore Cultura, Servizio Centro Culturale Candiani e Circuito Cinema su presentazione di regolare fattura.
2. L'aggiudicatario dovrà emettere una fattura per la fornitura resa.
3. Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e atti allegati, sarà disposto con disposizione dirigenziale.
4. La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e contenente i riferimenti di seguito indicati.
5. Il pagamento da parte del Comune di Venezia verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche e a fornitura regolarmente effettuata.
6. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze o dietro segnalazione degli organi di vigilanza, l'impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, può sospendere i pagamenti fino a che il soggetto aggiudicatario non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali o ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali. L'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
7. Le fatture in formato elettronico, intestate a Comune di Venezia – Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni – Settore Cultura – Servizio Centro culturale Candiani e Circuito Cinema, dovranno indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare il codice CIG che verrà comunicato in fase di RdO; indicare l'importo complessivo fatturato; indicare Settore Cultura – Servizio Centro culturale Candiani e Circuito Cinema. Dovranno essere inoltrate in formato digitale con il codice univoco ufficio [redacted] e nome ufficio "Uff_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.
8. Il meccanismo dello Split Payment è regolato dall'art. 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società" del DPR n. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.
3. L'aggiudicatario si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 13

Responsabilità e obblighi dell'aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto nel presente atto e documentazione allegata con la migliore diligenza e attenzione e ne è responsabile verso l'Amministrazione Comunale.
3. L'aggiudicatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, dei propri mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
4. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
5. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di richiedere all'aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'Aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, trattenendo l'importo sui crediti vantati dall'Aggiudicatario, con obbligo di immediato reintegro.
7. Qualora l'Aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

Articolo 14

Garanzia definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve prestare una cauzione definitiva (in forma di polizza fidejussoria o polizza assicurativa) con le modalità di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni o gli eventuali aumenti, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 106, comma 8 D.Lgs. 36/2023.
 - La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
 - La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
 - La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. L'Amministrazione procederà ad aggiudicare la fornitura al concorrente che segue in

graduatoria. Il Comune di Venezia si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fidejussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta. Il soggetto affidatario deve stipulare e consegnare copia della polizza assicurativa alla Stazione Appaltante prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione della fornitura.

2. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 8 D.Lgs. 36/2023. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Articolo 15

Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: sicurezza e regolarità contributiva

1. Sicurezza

- Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- È obbligo dell'aggiudicatario assicurare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del D.Lgs. 106/2009 e s.m.i. e l'osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli adempimenti e delle misure di sicurezza previsti dagli appositi piani di sicurezza.

2. Regolarità contributiva

- Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti i soci o collaboratori.
 - Gli ordini di pagamento saranno disposti, previa positiva conclusione delle necessarie verifiche a carico dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzia inadempimenti. Il Comune di Venezia potrà richiedere all'operatore economico aggiudicatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione della fornitura.
 - Qualora, per accertamento dell'Amministrazione, o dietro segnalazione degli organi di vigilanza, l'operatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni dovuti in favore del personale addetto alla fornitura appaltata e alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, i pagamenti delle fatture saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
 - L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.
 - Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, si prevedono specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
 4. Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario si impegna a garantire il rispetto delle condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto,

assicurando il rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in materia di sicurezza, salute e tutela del lavoro.

5. L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'appalto, un contratto collettivo di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, si specifica che il contratto collettivo applicato sarà il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Commercio, ovvero altro contratto collettivo equivalente stipulato da organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
6. L'Aggiudicatario dovrà garantire il rispetto delle retribuzioni minime, delle condizioni normative e delle tutele previste dal contratto collettivo applicato, nonché degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.
7. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi sopra indicati, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di applicare le misure di tutela previste dalla normativa vigente, incluse eventuali penali e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per inadempimento.
8. Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 i costi della manodopera sono stimati dalla Stazione Appaltante in misura non superiore al 40% dell'importo complessivo dell'appalto. L'operatore economico è tenuto a indicare i propri costi della manodopera, che saranno oggetto di verifica di congruità ai sensi della normativa vigente.

Articolo 16

Divieto di cessione di contratto. Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'affidatario e agli eventuali subappaltatori di ricorrere al subappalto a cascata, ossia di affidare a loro volta, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ad altri soggetti.
4. Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore.
5. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Articolo 17

Stipula contratto e spese contrattuali

1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) attraverso la funzione di stipula nel MePA.
3. Il capitolato fa parte integrante del contratto.
4. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 co. 3 D.Lgs. 36/2023.
5. Sono esenti dall'imposta di bollo, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023).
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento della fornitura nelle more della stipula del contratto.

Articolo 18

Risoluzione contrattuale e recesso



1. La stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni indicate all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, in particolare per modifica sostanziale del contratto. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; se l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, fermo restando il pagamento delle penali; per impiego di personale non idoneo a garantire le responsabilità gestionali affidate; in caso di mancato rispetto del Protocollo di legalità; per cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023; in caso di applicazioni di penali in misura superiore, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 D.Lgs. 36/2023.
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola: inosservanza di norme in materia di lavoro; inosservanza di norme in materia di sicurezza; violazione del divieto di cessione del contratto; ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
3. L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,:
 - a. nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
 - b. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - c. per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13/04/2023);
 - d. per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - e. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.
6. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c. è esercitata mediante invio di apposita comunicazione. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

Articolo 19

Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sensi del DM 459/2022

1. Il presente articolo disciplina l'integrazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella fornitura oggetto dell'appalto, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 459/2022, al fine di garantire la riduzione dell'impatto ambientale e il rispetto dei principi di sostenibilità nella realizzazione degli eventi cinematografici previsti.
2. Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare controlli ispettivi durante lo svolgimento della fornitura per verificare il rispetto dei criteri sopra esposti. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione di penali e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. L'operatore economico è tenuto a nominare un Responsabile della sostenibilità, dandone comunicazione al Comune di Venezia.

4. L'operatore economico è tenuto a presentare, in fase di esecuzione del contratto, idonea documentazione attestante l'adozione dei criteri ambientali minimi richiesti, quali certificazioni energetiche, dichiarazioni di conformità dei materiali e report sulle misure adottate per la gestione sostenibile dell'evento.
5. Il presente articolo si applica in conformità con la normativa vigente e si integra con le restanti disposizioni del capitolato tecnico, senza escluderne alcuna. Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate con la Stazione Appaltante nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e sostenibilità ambientale.

Articolo 20

Procedure concorsuali

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento della fornitura si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare la fornitura ad altro soggetto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.
4. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 21

Norme regolatrici del rapporto contrattuale

1. Le condizioni del contratto di fornitura concluso con l'aggiudicatario sono descritte nel presente documento e negli allegati.
2. Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:
 - a. dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal D.Lgs. n. 36/2023 in materia di appalti pubblici di servizi, dal Codice civile, dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - b. dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
 - c. dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata acquistinretepa e del Mercato Elettronico (ME.P.A.) e dal bando "Beni", settore merceologico "Enterprise & Specialized System - Mepa Beni".

Articolo 22

Definizione delle controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto. E' vietato in ogni caso il compromesso (art. 213 D.Lgs. 36/2023).

Articolo 23

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Rischi corruttivi e Trasparenza

1. L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028- sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 281 del 30/12/2025, disponibile al seguente link: <https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance>.
2. Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:
 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con quanto previsto dal PIAO 2026-2028 alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e comunque

tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al PIAO 2026-2028- sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
 - non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
 - non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), come previsto dal PIAO 2026-2028 alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"
 - essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 24

Informativa trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 Regolam. UE 2016/679

4. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività
6. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.
7. In relazione alle prestazioni di cui al presente atto, l'affidatario assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 25

Codice di Comportamento

1. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena



CULTURA
VENEZIA



AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ,
TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO
SETTORE CULTURA
SERVIZIO CENTRO CULTURALE CANDIANI,
CIRCUITO CINEMA

conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione.

3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 26

Referente e Responsabile del procedimento

1. Il dirigente del Settore Cultura e responsabile unico di progetto è il [REDACTED] il responsabile del procedimento è il [REDACTED] in qualità di responsabile del Servizio Centro Culturale Candiani, Circuito Cinema.
2. La documentazione relativa al procedimento è conservata presso gli uffici del Circuito Cinema Venezia, e potrà essere visionata dai legali rappresentanti (o loro delegati) degli operatori economici invitati a presentare offerta economica.

